

ALLEGATO 2 (ALL'ALLEGATO C DELLA DELIBERA, PER PRESA VISIONE: DA ACCLUDERE SENZA COMPILARE)

Schema di Accordo Attuativo della Community Network Emilia-Romagna per l'attuazione del Sistema "ANA CN-ER" - Sistema interoperabile di accesso ai dati anagrafici della popolazione residente dell'Emilia-Romagna

Tra

La Regione Emilia-Romagna, con sede legale in _____,
P.IVA _____, rappresentata da _____, nato/a a
_____ il _____, C.F. _____, che
interviene nella qualità di _____,

e

il Comune di _____, con sede legale in _____,
P.IVA _____, rappresentato da _____, nato/a a
_____ il _____, C.F. _____, che
interviene nella qualità di _____,

Richiamate:

- le disposizioni di cui al d.lgs 24 gennaio 2006, n. 36, "Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico";
- le disposizioni in materia anagrafica, fra cui: l. 24 dicembre 1954 n. 1228, "Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente"; d.p.r. 30 maggio 1989 n. 223, "Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente"; decreto-legge 27 dicembre 2000 n. 392 convertito in l. 28 febbraio 2001 n. 26, in materia di istituzione dell'INA - Indice Nazionale delle Anagrafi, l. 31 maggio 2005 n. 88, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali" e l. 30 luglio 2010 n. 122, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica"; decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1, art.40, comma 3 sull'integrazione e ulteriore ampliamento dei dati dell'INA con i dati AIRE, il Decreto interministeriale 13 ottobre 2005 n. 240, Regolamento INA;

- le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii art. 18 in materia di acquisizione d'ufficio di documenti e accertamento d'ufficio dei dati certificati dalle pubbliche amministrazioni;
- le disposizioni di cui alla l. 17 marzo 1993 n. 63, "Disposizioni urgenti per il recupero degli introiti contributivi in materia previdenziale" (in particolare l'art. 2) e il d.p.c.m. 5 maggio 1994, "Modalità tecniche e ripartizione delle spese connesse alla realizzazione di collegamenti telematici tra comuni ed organismi che esercitano attività di prelievo contributivo e fiscale o erogano servizi di pubblica utilità";
- le disposizioni di cui alla legge 15 maggio 1997 n. 127 art. 2, comma 5 e il d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, "Testo unico sulla documentazione amministrativa" (in particolare artt. 43, 46, 71 e 72);
- le disposizioni di cui al d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (in particolare, art. 30);
- le disposizioni di cui al d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- le disposizioni di cui al d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, "Codice dell'Amministrazione digitale" (di seguito denominato semplicemente "CAD") e ss.mm.;
- le disposizioni di cui alla l. 28 febbraio 2009 n. 2, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale" (in particolare, art. 16 *bis*);
- le disposizioni della legge 12 novembre 2011, n. 183, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge di stabilità 2012) (in particolare l'art. 15);
- la direttiva n. 14 del 2011, "Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive" di cui all'articolo 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183;
- le disposizioni della l.r. 7 dicembre 2011, n.18 "Misure per l'attuazione degli obiettivi di semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale. Istituzione della sessione di semplificazione";
- le "Linee guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati delle pubbliche amministrazioni" pubblicate da DigitPA, il 22 aprile 2011;

Considerati:

- il progetto "Sistema a Rete Regionale", approvato dalla Regione Emilia-Romagna nella sua prima versione con delibera di giunta n. 601/2008, e successivamente, a seguito dell'approvazione dei Progetti ALI-CNER e RILANDER da parte di DigitPA (ex CNIPA),

nella versione aggiornata con delibera di giunta del n. 415/2010; e dal Comune con delibera di giunta n. _____, e successivamente, nella versione aggiornata con delibera di giunta del n. _____;

- il sistema "Federa", su cui si fonda la gestione dell'identità digitale degli utenti dei servizi erogati dall'intero sistema regionale nell'ambito della Community Network Emilia-Romagna;
- la collaborazione con ANUSCA (Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d'Anagrafe) e la Comunità Tematica Servizi Anagrafici e Demografici che hanno contribuito all'elaborazione del Sistema oggetto della presente convenzione, mettendo a disposizione la propria esperienza e le proprie conoscenze.

Considerato, altresì che:

- le Anagrafi della popolazione residente (di seguito denominate semplicemente "APR") dei Comuni costituiscono le banche di dati in cui sono raccolte le informazioni dei cittadini residenti;
- l'Indice Nazionale delle Anagrafi (di seguito denominato semplicemente "INA") costituisce la banca di dati del Ministero dell'Interno, strumento essenziale per la promozione della circolarità delle informazioni anagrafiche tra pubbliche amministrazioni;
- il Sistema di Accesso e Interscambio Anagrafico (di seguito denominato semplicemente SAIA) costituisce l'infrastruttura tecnologica su cui si fonda la certificazione e successiva circolazione delle informazioni anagrafiche dai Comuni al Centro Nazionale dei Servizi Demografici presso il Ministero dell'Interno, anche ai fini del costante aggiornamento dell'INA e delle banche di dati derivate;

Definiti:

- "amministrazioni procedenti": tutte le amministrazioni indicate nell'art. 1, comma 2°, del d.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, le società interamente partecipate da enti pubblici e con prevalente capitale pubblico inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1, comma 5° della l. n. 311 del 30 dicembre 2004, nonché i gestori di servizi pubblici e gli organismi di diritto pubblico;
- "amministrazioni erogatrici": tutti i Comuni che provvedono alla regolare tenuta dell'Anagrafe della Popolazione Residente e che mettono a disposizione i relativi servizi di accesso e ne garantiscono la certificazione;
- "dati in consultazione": dati personali accedibili dalle amministrazioni procedenti in sola lettura, senza possibilità di estrazione;

- "dati in fruibilità": dati personali suscettibili di trasferimento nei sistemi informativi automatizzati di un'altra amministrazione, ai sensi dell'art. 1, lett. t), del CAD;
- "elenchi estraibili": elenchi degli iscritti all'anagrafe rilasciabili alle amministrazioni pubbliche che ne facciano motivata richiesta, per esclusivo uso di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 34, commi 1° e 2°, del d.p.r. n. 223 del 30 maggio 1989;
- "posta elettronica certificata": sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica attestante l'invio e la consegna di documenti informatici;
- "produzione dati giornaliera": la comunicazione unica che l'ufficio anagrafico comunale inoltra al sistema INA-SAIA al termine dell'istruttoria amministrativa;
- "trattamenti su APR o INA": l'inserimento, la modifica, la cancellazione, la consultazione e l'eventuale sospensione della consultazione dei contenuti nell'INA o nelle APR comunali;
- "visura anagrafica": il documento informatico erogato, ai sensi dell'art. 43, comma 4° del d.p.r. n. 445 del 28 dicembre 2000, dal sistema informativo di un Comune del territorio regionale;

Richiamate altresì le definizioni dell'art. 4, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e precisamente quelle di:

- "titolare del trattamento": il soggetto cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;
- "responsabile del trattamento": la persona fisica o giuridica preposta dal titolare al trattamento dei dati personali;
- "incaricato del trattamento": la persona fisica autorizzata a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
- "interessato": la persona fisica cui si riferiscono i dati personali trattati dal sistema ANA-CNER;
- "referente della convenzione": rappresentante giuridicamente preposto alla gestione dei rapporti e delle comunicazioni tra le Parti per la gestione del documento convenzionale;

Premesso che:

- l'art. 50, comma 2° del CAD stabilisce che, salvo eccezioni e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, qualunque dato trattato da una

pubblica amministrazione è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni, se necessario allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente;

- l'art. 58 del CAD prevede che le pubbliche amministrazioni titolari di banche di dati accessibili per via telematica predispongano apposite convenzioni finalizzate ad assicurare la l'accessibilità e la fruibilità dei dati;
- la Regione Emilia-Romagna ha stipulato in data 4 aprile 2009 il "Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Interno e la Regione Emilia-Romagna per il collegamento all'INA";
- secondo quanto previsto, dall'art. 1 della l. 1228/54 e dall'art. 16 *bis*, commi 1° e 2°, della l. 2/2009, i Comuni devono popolare e aggiornare l'INA;
- la Regione Emilia-Romagna ha promosso la realizzazione e coordinato la diffusione del sistema denominato "Accerta, finalizzato alla semplificazione delle attività istituzionali dei Comuni del territorio regionale di consultazione dei dati anagrafici ed estrazione di elenchi, conformemente alle disposizioni normative vigenti;
- secondo quanto previsto dall'art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni e che ai fini dell'accertamento d'ufficio di cui all'articolo 43 e dei controlli di cui all'articolo 71 previsti dal DPR sopra citato e della predisposizione delle convenzioni quadro di cui all'articolo 58 del CAD, le amministrazioni certificanti individuano un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti;
- in base alla direttiva n. 14 del 2011 le certificazioni rilasciate dalle pubbliche amministrazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati mentre nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi, tali certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà e che dal 1° gennaio 2012 le amministrazioni e i gestori di pubblici servizi non potranno più accettarli né richiederli, ricorrendo altrimenti una violazione dei doveri d'ufficio;
- il nuovo quadro normativo appena delineato impone di operare per assicurare le certezze pubbliche attraverso l'acquisizione d'ufficio dei dati o dei documenti e gli "idonei controlli, anche a campione," di cui agli articoli 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive e a tal fine l'articolo 58, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005 prevede la predisposizione delle apposite convenzioni.
- secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 3° della Legge Regionale 11/2004 "Sviluppo regionale della società dell'informazione", come successivamente modificata dalla LR 4/2010, la Regione Emilia-Romagna cura la progettazione, l'organizzazione e lo sviluppo di sistemi informativi idonei a supportare le proprie attività

istituzionali, anche attraverso la collaborazione con le altre pubbliche amministrazioni per l'utilizzo integrato delle basi di dati esistenti, e per la raccolta ed il trattamento delle informazioni, con minore onere per i cittadini, per lo sviluppo integrato dei servizi;

- la suddetta legge definisce, anche normativamente, la Community Network Emilia-Romagna, consolidandone ruolo e funzioni, ed infatti recita, all'art. 4bis che l'organizzazione e le modalità della collaborazione tra Regione ed Enti locali per l'attuazione degli interventi e misure previsti dalla presente legge, sono stabilite con convenzione generale avente funzione di accordo quadro e con specifici accordi attuativi. La convenzione generale, da deliberare e sottoscrivere ai sensi delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, definisce la predetta collaborazione tra i vari soggetti pubblici che vengono a fare parte dell'aggregazione denominata Community Network dell'Emilia-Romagna (CN-ER), le cui funzioni, secondo le condizioni stabilite nella predetta convenzione generale, sono esercitate, anche nell'interesse degli Enti locali, dalla Regione e dal comitato permanente di indirizzo e coordinamento di cui al comma 4, organismo della CN-ER, cui è attribuito il compito di assicurare l'indirizzo e il controllo determinante, coordinati e congiunti, nei confronti della speciale società prevista dall'articolo 10;
- il modello organizzativo interistituzionale, definito nell'ambito della Convenzione istitutiva della CN-ER, è finalizzato alla realizzazione, al dispiegamento ed alla gestione dei servizi di e-government e dei servizi gestionali in capo agli enti; alla partecipazione congiunta e l'adesione alle iniziative del Piano Telematico dell'Emilia-Romagna (PiTER); alla partecipazione congiunta a bandi nazionali e comunitari;
- il potere di rappresentanza della CN-ER, è attribuito alla Regione Emilia-Romagna ai sensi di quanto definito nel punto 1.5 della Convenzione istitutiva;
- all'art. 14 della suddetta Legge la Regione Emilia-Romagna sviluppa servizi integrati volti a superare gli ostacoli giuridici, operativi e burocratici all'integrazione dei servizi e allo scambio dei dati, al loro efficace utilizzo per finalità pubbliche e alla fruibilità da parte dei soggetti privati;

Tutto ciò visto, considerato, definito e premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Finalità

La Regione Emilia-Romagna e i Comuni intendono promuovere e garantire l'accesso alle informazioni anagrafiche da parte delle Amministrazioni procedenti, conformemente alle disposizioni normative vigenti, in ottica di una semplificazione delle attività istituzionali, riduzione dei costi ed uniformazione ed omogeneità nei trattamenti.

Art. 2 - Oggetto

La Regione Emilia-Romagna e i Comuni del territorio regionale, per la finalità di cui all'art.1, rendono operativo il sistema ANA-CNER.

Il modello federato di circolarità anagrafica sotteso al sistema ANA-CNER non comporta la creazione di una nuova banca di dati, né la duplicazione delle banche di dati già esistenti sul territorio regionale.

La Regione nel ruolo di intermediario agevola l'accesso da parte delle *amministrazioni procedenti* alle informazioni anagrafiche contenute nelle banche di dati dei Comuni del territorio regionale.

Attraverso il sistema ANA-CNER:

a) sono gestiti gli accessi delle Amministrazioni procedenti alle informazioni anagrafiche delle Amministrazioni certificanti aderenti al sistema, attenendosi ai criteri e alle modalità operative indicate nell'art. 7 della presente convenzione;

b) sono memorizzate le consultazioni effettuate, anche al fine di facilitare le attività di controllo e monitoraggio da parte dei Comuni legittimati.

L'architettura del sistema ANA-CNER, i relativi servizi, la governance e linee guida tecnico-organizzative sono dettagliate nell'allegato 1.

Regione Emilia-Romagna sottoscrive apposite convenzioni con le singole parti (Comuni ed Amministrazioni procedenti). Attraverso tali Convenzioni le singole parti si impegnano reciprocamente nel Sistema ANA-CN-ER.

La presente convenzione disciplina i ruoli, gli obblighi e i rapporti negoziali che si instaurano fra Regione Emilia-Romagna e singoli Comuni, anche sulla base di speculari convenzioni tra Regione Emilia-Romagna e singole Amministrazioni procedenti (allegato 2).

Regione Emilia-Romagna, sottoscrive la presente Convenzione in nome e per conto delle Amministrazioni procedenti che si accreditano al Sistema ANA-CNER ed accedono alle informazioni anagrafiche del Comune.

Il Comune, con la presente convenzione, aderisce al Sistema ANA-CNER ed incarica la Regione alla stipula, in nome e per conto del Comune stesso, delle singole apposite convenzioni con le Amministrazioni procedenti.

Il Comune, con la presente convenzione, aderisce al Sistema ANA-CNER anche in qualità di Amministrazione procedente, ed incarica la Regione alla stipula delle singole apposite convenzioni con gli altri Comuni, secondo quanto disposto dal successivo art. 3.

Art. 3 - Convenzioni con le Amministrazioni precedenti

Per conseguire l'accesso per via telematica dei dati anagrafici, le Amministrazioni precedenti stipulano apposite convenzioni con la Regione Emilia-Romagna, interlocutore individuato dai Comuni, in forza del precedente art. 2.

Tali convenzioni definiscono i ruoli, gli obblighi, e i rapporti negoziali tra la Regione Emilia-Romagna, anche per conto dei Comuni, e l'Amministrazione precedente, sulla base di uno schema di convenzione standard (allegato 2). In particolare, la convenzione definisce le condizioni di legittimità alla base della richiesta di adesione al sistema (dati richiesti, finalità istituzionali, riferimenti normativi ed ambito territoriale di riferimento).

La documentazione riferita all'accesso della singola Amministrazione precedente è preventivamente trasmessa ai singoli Comuni interessati, i quali potranno, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione, negare l'autorizzazione per gravi e motivate ragioni di pubblico interesse, alla richiesta di accesso e consultazione alla propria banca dati anagrafica. In caso di silenzio, l'accesso si intende autorizzato.

Il singolo accordo con l'Amministrazione precedente definisce, sulla base di quanto descritto nei precedenti commi 2 e 3, i Comuni per i quali è consentito l'accesso. Lo schema di convenzione predisposto per l'Amministrazione precedente, così divenuto definitivo, diventa operativo previa sottoscrizione fra le parti.

Le Amministrazioni precedenti si assumono ogni responsabilità in ordine all'uso ed al trattamento dei dati oggetto della presente convenzione, sollevando al riguardo il Comune e la Regione da qualsiasi responsabilità derivante da ogni e qualsivoglia uso e trattamento illegittimo degli stessi ed a conseguenti richieste di risarcimento da parte degli interessati.

Altri contenuti essenziali in relazione agli obblighi e responsabilità delle Amministrazioni precedenti sono meglio dettagliati nell'allegato 1 (Par. "Disciplinare della consultabilità dei dati").

Art. 4 - Titolarità delle banche di dati e titolarità del trattamento

Il Comune detiene la piena ed esclusiva proprietà della Banca Dati Anagrafica e delle informazioni in questa memorizzate.

La banca dati è di esclusiva titolarità del Comune e non è consentito riprodurre o diffondere i dati contenuti in essa, o utilizzarli, per fini diversi da quelli contemplati nel relativo profilo di legittimità dell'amministrazione precedente.

L'Amministrazione precedente è a sua volta titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 196/2003, acquisiti mediante l'accesso della banca dati anagrafica del Comune, in ragione dell'autonomia decisionale posseduta ed in considerazione dell'attività istituzionale perseguita; le spettano quindi tutti gli obblighi che la legge attribuisce al Titolare del trattamento.

Il trattamento dei dati personali acquisiti in forza della presente convenzione effettuato da parte dell'Amministrazione procedente in modo difforme o in violazione al presente atto ed alle norme dallo stesso richiamate, comporterà l'esclusiva responsabilità dell'Amministrazione procedente, in qualità di Titolare autonomo del trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, ed esclusa al riguardo ogni responsabilità del Comune (in qualità di certificante) e della Regione (in qualità di intermediario).

I Comuni e le Amministrazioni procedenti, si avvalgono della Regione per l'espletamento delle proprie finalità.

Lo svolgimento di questa funzione prevede il trattamento di dati personali, nello specifico di quelli relativi ai soggetti indicati come responsabili delle convenzioni, ai relativi responsabili del trattamento e a quelli abilitati al sistema, secondo il relativo profilo di legittimità.

La Regione nella sua funzione di intermediario ha visibilità di tutte le attività registrate nel sistema e per questo deve essere nominata da parte di ogni singola amministrazione certificante quale responsabile esterno della verifica della conformità degli accessi nel rispetto di quanto definito nella presente convenzione, ma anche secondo i più generali principi contenuti nel d.lgs 196/03 (necessità, pertinenza e non eccedenza).

Art. 5 - Ruoli e obblighi delle parti

La Regione Emilia-Romagna coordina il Sistema ANA-CNER in quanto coordina il processo di adesione al Sistema da parte delle Amministrazioni, monitora il corretto utilizzo del Sistema e ne gestisce la soluzione tecnologica.

Per le attività di cui al precedente comma Regione Emilia-Romagna, identifica un referente e si avvale del Centro di Supporto di cui al successivo art. 6.

Il Comune, nello scambio dei dati per via telematica tramite il sistema ANA-CNER, riveste un duplice ruolo: garantisce (in qualità di Amministrazione certificante) l'accesso dei dati anagrafici della propria popolazione residente alle Amministrazioni procedenti; richiede, per l'adempimento dei propri obblighi istituzionali (in qualità di Amministrazione procedente), dati anagrafici agli altri Comuni.

Il Comune, sottoscrivendo la presente convenzione, in qualità di Amministrazione certificante, individua un proprio referente e si impegna a:

- a) garantire, l'accesso per via telematica dei dati anagrafici contenuti nelle proprie banche di dati, attenendosi, fra l'altro, a quanto previsto nell'allegato 1 della presente convenzione;
- b) garantire la correttezza e l'aggiornamento dei dati anagrafici contenuti nelle proprie banche di dati e ad aggiornare in maniera continua e costante il Sistema INA-SAIA, come previsto da apposita norma nazionale;

Il Comune si impegna inoltre, in qualità di Amministrazione procedente, a:

- a) individuare il Referente per la convenzione e darne comunicazione formale alla Regione;
- b) utilizzare il Sistema ANA-CNER e i dati messi a disposizione esclusivamente per le finalità dettagliate nell'allegato 3 (*Dichiarazione dei diritti di accesso del Comune stipulante*) e nel pieno rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali;
- c) non duplicare i dati resi disponibili e non creare autonome banche dati non conformi alle finalità per le quali è stato autorizzato l'accesso;
- d) designare il proprio Responsabile del trattamento dei dati personali e comunicarlo formalmente alla Regione, oltre a comunicare tempestivamente l'eventuale sostituzione;
- e) designare preventivamente e con adeguate istruzioni i soggetti incaricati a svolgere esclusivamente le specifiche attività procedurali che hanno legittimato l'accesso al sistema;
- f) rispettare, oltre a quanto previsto nel presente documento, anche delle istruzioni operative e di sicurezza di cui all'allegato 1 della presente convenzione;
- g) rinunciare all'acquisizione dei documenti in formato cartaceo nel momento in cui si avvalgono dei servizi forniti attraverso il Sistema ANA-CNER, assolvendo in tal modo a quanto disposto dall'art. 15 della legge del 12 novembre 2011, n. 183.

Regione Emilia-Romagna aderirà inoltre al Sistema ANA-CNER in veste di Amministrazione procedente, per l'adempimento dei propri obblighi istituzionali dandone preventiva comunicazione ai Comuni per i quali verrà richiesto l'accesso.

Regione Emilia-Romagna e Comune individuano i soggetti responsabili per l'attuazione della presente Convenzione dandone evidenza, rispettivamente nei rispettivi allegati per i diversi ruoli (amministrazione procedente, intermediario e certificante).

Art. 6 – Centro di Supporto

Il Centro di Supporto gestisce il Sistema ANA-CNER, rispetto alle funzioni: amministrative organizzative, giuridiche, tecnologiche e info-formative.

Il Centro di Supporto gestisce e monitora gli accessi, anche in relazione ai dovuti controlli sulla correttezza della gestione degli accessi e della consultazione delle informazioni, a livello sovracomunale.

Il Centro di Supporto verifica, con cadenza periodica annuale, l'attualità della finalità per le quali è stato attivato l'accesso all'Amministrazione procedente, anche con riferimento al numero delle utenze attive. Il Centro di Supporto provvede all'aggiornamento degli elenchi dei soggetti abilitati all'accesso.

Il Centro di Supporto, inoltre, può, accertata una violazione di legge ovvero un utilizzo dei dati anagrafici illecito, inibire gli accessi, anche su richiesta del Comune di riferimento o del Ministero dell'Interno.

Sono previste delle soglie relativamente al numero di soggetti abilitati da ciascuna Amministrazione procedente in relazione alle sue dimensioni e alle finalità per le quali viene richiesto il collegamento. Le richieste di superamento di tali soglie devono essere valutate caso per caso dal Centro di Supporto e dai Comuni del territorio regionale.

Nel dettaglio il Centro di supporto coordina il processo di adesione e di accesso alle informazioni delle Amministrazioni aderenti al Sistema. In particolare:

- gestisce la fase istruttoria per la predisposizione o la modifica dell'allegato 3 (*DICHIARAZIONE DEI DIRITTI DI ACCESSO*) allo schema di convenzione con l'Amministrazione procedente e la verifica delle condizioni di legittimità della richiesta;
- trasmette la documentazione di cui al precedente comma ai Comuni del territorio regionale interessati dalla richiesta dell'Amministrazione procedente, i quali potranno entro trenta giorni negare l'autorizzazione all'accesso per la propria banca dati secondo quanto definito all'art. 3;
- provvede a dare comunicazione agli organi della CN-ER, Comitato Permanente di indirizzo e Comitato tecnico di nuove richieste di adesione al Sistema o loro integrazioni da parte delle Amministrazioni precedenti.

La Regione affida l'attivazione e la gestione del Centro di supporto a Lepida S.p.A..

Art. 7 - Le regole dell'accesso

L'accesso ai dati anagrafici contenuti nelle banche di dati dei diversi Comuni del territorio regionale è conforme ai principi di correttezza, necessità e pertinenza di cui al combinato disposto degli artt. 3 ed 11 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, nonché alle regole generali in materia di accesso alla documentazione amministrativa.

Accedono al sistema esclusivamente le Amministrazioni precedenti preventivamente autorizzate sulla base del procedimento di "silenzio-assenso", descritto agli artt. 3 e 6.

Nel rispetto del principio di necessità e di pertinenza, i dati a cui ciascuna Amministrazione procedente può accedere sono esclusivamente i dati previamente definiti e riportati nello specifico allegato alla convenzione fra Regione e Amministrazione procedente, che indicherà anche la modalità del trattamento (consultazione o fruizione), la norma di legge o di regolamento che ne autorizza il trattamento, nonché i limiti cui attenersi nel trattamento.

Attraverso il Sistema ANA-CNER il dato cui si chiede l'accesso è reperito, caso per caso, nelle banche di dati dei Comuni del territorio regionale. Attraverso il sistema i soggetti, afferenti alle Amministrazioni precedenti, sono profilati. In particolare, a ciascun soggetto legittimato sono assegnate specifiche credenziali di autenticazione FedERa, rilasciate con la procedura di identificazione forte, prevista nelle linee guida tecnico-organizzative del Sistema FedERa. Le credenziali di autenticazione assegnate, associate al profilo definito

per l'Amministrazione procedente, abilitano il soggetto autenticato esclusivamente alle operazioni consentite dalla presente convenzione.

Art. 8 - L'oggetto dell'accesso

Attraverso il sistema ANA-CNER, è consentito l'accesso ai dati anagrafici contenuti nelle banche di dati dei Comuni. Il risultato dell'accesso è configurabile, sotto un profilo generale, come "visura anagrafica". Ogni visura anagrafica è autorizzata dal sistema in ragione del profilo di autorizzazione del soggetto abilitato all'accesso (allegato 3).

In particolare, l'interfaccia del sistema consente l'accesso alle informazioni dettagliate nell'allegato 1. Attraverso il sistema sono, inoltre, garantiti servizi di ricerca, di consultazione, nonché di scaricamento di dati aggregati per finalità statistiche.

I dati veicolati attraverso il sistema possono essere utilizzati esclusivamente quali dati strumentali alla produzione delle suddette visure; l'utilizzazione di queste deve durare per il periodo strettamente necessario al perseguimento delle finalità per cui i dati vengono richiesti.

In caso di modifica dell'allegato 3, il Centro di supporto esegue le azioni di cui al comma 5 del precedente art. 6, e in caso di esito positivo dell'istruttoria condotta, rende operative le modifiche intervenute, previo presa d'atto dell'Amministrazione procedente.

Art. 9 - Modifica della convenzione

Le Parti concordano sulla possibilità di dover intervenire sulla struttura della Convenzione, ivi compresi gli allegati, a seguito:

- delle evoluzioni in corso in materia di convenzioni di cooperazione informatica nell'ambito del CAD;
- della necessità di recepire eventuali ulteriori indicazioni dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali in materia di cooperazione applicativa;
- dell'adesione di ciascuna delle parti al Sistema Pubblico di Connettività e Cooperazione (SPC, SPCoop) così come disciplinato dal CAD ed al relativo trasferimento di parte della Convenzione negli Accordi di Servizio ivi previsti;
- di ulteriori accordi in materia di Identità Federata.

Nel caso in cui sia necessario procedere alla modifica della presente convenzione, il Centro di supporto predispone la proposta di modifica, e previa approvazione degli organi della CN-ER (CPI e CT), la invia, al referente della convenzione dell'Amministrazione, che potrà, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione, proporre modifiche. Entro ulteriori trenta giorni, il Centro di supporto provvederà a sottoporre, con le medesime modalità, uno schema di convenzione modificata al referente della convenzione dell'Amministrazione procedente.

Le parti si riservano, ciascuna per quanto di rispettiva ragione, la possibilità di revocare e/o modificare la presente convenzione qualora subentrino disposizioni normative regolamentari e amministrative o direttive in materia di dati, incompatibili con quanto previsto nella convenzione stessa e di comunicare tale modifica o revoca al Centro di supporto. Le modifiche alla convenzione diventeranno operative trascorsi trenta giorni dall'invio delle modifiche ai Comuni del territorio regionale, i quali potranno disporre che le modifiche non operino nei loro confronti nel caso in cui ricorrano motivate ragioni di pubblico interesse.

Sarà cura dei Responsabili della Convenzione valutare se le modifiche introdotte risultino sostanziali e richiedano la stipula di una nuova Convenzione.

Art. 10 - Durata

La durata della presente convenzione decorre dalla sua sottoscrizione e avrà durata fino al 31/12/2015. In mancanza di disdetta delle parti, da farsi non meno di tre mesi prima della scadenza, la convenzione si intenderà rinnovata per un altro anno e così di anno in anno, fatta salva la possibilità di apportare le modifiche e le variazioni che si rendessero necessarie attraverso apposito atto.

Art. 11 - Oneri economici

La presente convenzione non comporta oneri in capo ai soggetti sottoscrittori, fatti salvi eventuali costi di mero funzionamento del Sistema a carico dei Comuni.

Art. 12 - Foro competente

Qualsiasi controversia inerente l'attuazione, l'esecuzione e l'interpretazione sarà devoluta alla competenza del Tribunale di Bologna.

Art. 13 - Disposizioni finali

La presente convenzione sarà inviata in duplice originale ai Comuni del territorio regionale che l'hanno sottoscritta e sarà soggetta a registrazione in caso d'uso.

Per la Regione Emilia Romagna

Per il Comune di *****

Ai sensi dell'art. 1341, comma 2°, del codice civile, le parti approvano specificamente per iscritto la clausola di cui all'art. 12 della presente convenzione "Foro competente"

Per la Regione

Per il Comune di *****
